

# IL RATING DI LEGALITÀ PER LE IMPRESE E LA PREMIALITÀ DELLA COMPLIANCE

*Milano 16 aprile 2013*

*Ermelindo Lungaro*

*Consulente corporate compliance*



# Argomenti

- ▶ Finalità e benefici del rating di legalità
- ▶ Chi può richiedere il rating?
- ▶ I requisiti base per l'accesso e i requisiti per l'incremento del rating
- ▶ I protocolli di Legalità e le *white List*
- ▶ Il ruolo della *compliance* in generale e al D.lgs. 231/01 come elementi di premialità'
- ▶ Iter di attribuzione e rinnovo del rating di legalità
- ▶ Durata, revoca, sospensione e obblighi informativi
- ▶ Un possibile approccio per la gestione del rating di legalità
- ▶ Alcune considerazioni

## *Finalità del rating di legalità per le imprese*

Con **delibera del 14 novembre 2012**, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato **ha approvato il "Rating di legalità" delle imprese** in attuazione dell'articolo 5-ter del Decreto legge n. 1/2012 e successive modificazioni ed integrazioni (cd Decreto Sviluppo)

Il Rating di legalità è **entrato in vigore il 2 gennaio 2013** e costituisce un strumento di **promozione della legalità e di principi etici** al fine di elevare la sicurezza e la concorrenzialità nelle attività economiche.

Ha infatti introdotto nell'ordinamento un **sistema di premialità** per le imprese che rispettano la legge e/o si allineano ai più elevati standard etico/sociali e/o di *governance*, adeguando la propria organizzazione in tale direzione.

Il Rating che sarà assegnata avrà un **range tra un minimo di una stelletta ed massimo di 3 stellette** attribuito dall'Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

# Benefici del rating di legalità per le imprese

## ACCESSO AL CREDITO BANCARIO E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI

L'art. 5 ter del D. L. 1/2012 prevede che del "Rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento dell'AGCM".

Inoltre il medesimo art. 5 ter prevede che "gli istituti di credito che omettano di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione presa".

## Perché richiedere il Rating di Legalità?

## VISIBILITÀ DELLA SOCIETÀ

L'attribuzione del Rating di Legalità viene pubblicizzata dall'AGCM, la quale "mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito" (art. 8 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 ter del D. L. n. 1/2012).

La Società verrà dunque inserita in un "**elenco di imprese virtuose**" che evidenzia il livello di rating assegnato, sospeso o revocato e che sarà facilmente consultabile dai propri clienti, fornitori. e più in generale Partners

Siamo in attesa dei Decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

# Chi può richiedere il Rating ?

Il Rating di Legalità può essere richiesto da **qualsiasi impresa** (in forma individuale o collettiva) che **rispetti i requisiti** previsti all'art. 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del D. L. n. 1/2012 e ss.mm.ii..

In particolare, l'impresa deve:

- avere **sede operativa** nel **territorio nazionale**;
- aver raggiunto un **fatturato minimo di due milioni di euro** nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di Rating;
- risultare, alla data della richiesta del Rating, **iscritta nel registro delle imprese** da almeno **due anni**.

*Qualsiasi impresa che rispetti questi requisiti può richiedere il Rating di Legalità, mediante la compilazione di un **Modulo di Autocertificazione!!***



Per l'attribuzione del Rating di Legalità è necessario il **rispetto di tutti i requisiti** di cui all' **art. 2, commi 2 e 3**, del **Regolamento dell'AGCM**.



Il rispetto di tali requisiti (di seguito sintetizzati) consente all'impresa di essere iscritta nella lista curata dall'Autorità con un **punteggio base di una stella** (per il dettaglio sui requisiti si veda l'**Allegato 1**).

I **requisiti base** sono:

- **L'imprenditore e il Direttore Tecnico** (o i suoi **soci persone fisiche** titolari di partecipazioni di maggioranza, **legale rappresentante, amministratori e direttore generale** se impresa collettiva) non hanno ricevuto misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 e per reati ex d.lgs. n. 231/2001 (per il dettaglio dei reati si veda l'**Allegato 2**). Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.
- L'**impresa** stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.





- L'impresa, nel **biennio precedente** la richiesta di rating, non deve essere stata condannata per **illeciti antitrust gravi** (es. cartelli tra operatori concorrenti per la fissazione di prezzi o di altre condizioni contrattuali o la ripartizione dei mercati), mancato rispetto delle **norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, violazioni di **obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori**.
- L'impresa, nel **biennio precedente** la richiesta di rating, non deve avere subito **accertamenti di un maggior reddito imponibile** rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto **provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione**.

Tutti i **provvedimenti** che impediscono l'attribuzione di una stella dovranno essere divenuti **inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato** ed in ogni caso, il rating di legalità non sarà rilasciato alle imprese destinatarie di **comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità**

- L'impresa deve infine dichiarare di effettuare **pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili**, anche secondo le modalità previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (quali ad esempio Bonifico bancario/postale, Ri.Ba, RID, carte di credito, assegni non trasferibili ecc.)

Ai sensi dell' art. 2, commi 4, del **Regolamento dell'AGCM**, si dice che **dopo cinque anni** dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se:



- a) nei confronti dell'Imprenditore, se l'impresa è individuale, e dei soggetti apicali richiamati al comma 2, se l'impresa è collettiva **non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p.** per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate **misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi** ai sensi del presente articolo;
  
- b) nei confronti dell'impresa **non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari** per gli **illeciti previsti dal D.lgs. 231/01** e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la **totale dissociazione** dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.



## I requisiti per l'incremento del Rating

Il punteggio base di una stella può essere **incrementato**, secondo quanto previsto all' **art. 3 del Regolamento dell'AGCM**, al ricorrere di **ciascuna delle condizioni** sotto riportate. **Ogni condizione** rispettata corrisponde all'**assegnazione di un +**. Il raggiungimento di **3 +** corrisponde all'assegnazione di **una stella**.



**NB:** L'impresa potrà conseguire **un ulteriore segno +** in caso di denuncia, all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori e qualora alla denuncia sia seguito l'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati

## Finalità

- Il protocollo di legalità è stato sottoscritto il 10 maggio 2010 (rinnovato il 19 giugno 2012) tra Ministero dell'interno e Confindustria e i suoi principi implementati con successivi Protocolli a livello locale
- I protocolli di legalità costituiscono **utili strumenti pattizi** per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, ostacolare comportamenti illeciti e favorire la collaborazione con le Forze dell'Ordine
- Con l'adesione al Protocollo l'impresa si impegna anche non avvalersi nei **rapporti con la PA** di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'aggiudicazione di commesse pubbliche
- L'attuazione degli impegni previsti dal Protocollo consente di rafforzare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. 231/01 per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata.

## Contenuti

- Il Protocollo di legalità promuove la creazione, presso le Associazioni Territoriali di Categoria, di un elenco di imprese aderenti, che a loro volta devono gestire la creazione/manutenzione una *vendor list* di fornitori qualificati dal punto di vista etico che, in caso di forniture di importo > a 10.000 euro (> a 50.000 euro nel caso di contratti a prestazioni continuative o periodiche) devono:
  - consegnare la documentazione antimafia (certificato camerale o informativa prefettizia), e la copia del modello DURC o autocertificazione
  - certificare l'osservanza delle vigenti norme ex d.lgs. 81/08 e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - garantire la denuncia di fenomeni estorsivi.
- A garanzia di tali impegni, l'impresa aderente deve usare clausole risolutive espresse ex art. 1456 cc

- L'impresa aderente al protocollo, qualora operi come **Stazione Appaltante**, deve rilasciare una preventiva approvazione all'Appaltatore prima che quest'ultimo assegni sub forniture.
- L'adesione al Protocollo di Legalità è riservata alle imprese associate e deve essere formalizzata mediante una **delibera dell'organo dotato di poteri di gestione e/o direzione** (es. CdA), che deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole contenute nel Protocollo e/o nelle Linee Guida di Confindustria.
- L'impresa aderente è tenuta a **comunicare la delibera di adesione all'Associazione** (territoriale o di categoria) di appartenenza e a consegnare a quest'ultima l'apposito modulo compilato, contenente anche l'informativa e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, nonché il certificato camerale con dicitura antimafia (eventuali variazioni riportate sul certificato devono essere comunicate successivamente)

*L'art. 1 comma 17 Legge n. 190/12 (cd. Legge Anticorruzione) ha introdotto la facoltà, per le stazioni appaltanti, di introdurre nel bando di gara l'obbligatorio rispetto, a pena di esclusione per i concorrenti, delle clausole contenute nei protocolli di legalità.*

# Le White List: dalla sperimentazione alla Legge Anticorruzione (1/2)

## White List

- Le *white list* con gestione prefettizia, sono un **elenco di fornitori**, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, **non soggetti a rischio di inquinamento mafioso**, cui possono chiedere di essere iscritti gli esecutori/sub esecutori dei lavori oggetto di contratti pubblici
- I soggetti economici che possono richiedere l'iscrizione sono solo quelli che svolgono le seguenti attività:
  - Trasporto di materiali a discarica/smaltimento rifiuti conto terzi;
  - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
  - Noli a freddo e a caldo di macchinari;
  - Fornitura di ferro lavorato
  - Autotrasporto conto terzi
  - Guardiania dei cantieri.

## Fonti Normative

- Le "*white list*" sono state istituite dalle Linee Guida, edizione 2010, diramate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza sulle grandi opere, ai sensi del D.L. n. 39/2009 per la ricostruzione post terremoto in Abruzzo. Successivamente sono stata estese per:
  - per il Piano Straordinario Carceri (D.L. 195/2009)
  - i lavori relativi all'Expo 2015 (D.P.C.M. del 18 ottobre 2011);
  - per la ricostruzione post terremoto in Emilia (D.L. 74/2012)
- La Legge n. 190 del 2012 (c.d. "Anticorruzione") ha previsto l'istituzione, presso le prefetture, delle cosiddette "*white list*" e a previsto che le aziende iscritte non sono tenute a presentare documentazione antimafia.

## Le White List: dalla sperimentazione alla Legge Anticorruzione (2/2)

- Le **prefetture verificano la sussistenza dei requisiti** richiesti per l'ammissione alle "white list" relativamente ai seguenti soggetti:
  - **Legale rappresentante** e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.
  - Per le imprese di "costruzioni", i Direttori / Responsabili tecnici (se presenti)
  - Per le **società estere** con sede secondaria in Italia, i soggetti che la rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
- Dal canto loro le imprese iscritte nelle "white list" (fatta eccezione per quelle quotate, che saranno tenute a comunicare esclusivamente le modifiche "rilevanti") dovranno **comunicare** alle prefetture **ogni variazione dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data di modifica**. Non adempiere a questo obbligo preclude la permanenza delle stesse nell'elenco.

*Secondo quanto previsto dalla Legge Anticorruzione (art. 1 comma 52), le regole per la formazione della "white list", quindi per l'inclusione e la permanenza delle imprese in tale elenco, saranno meglio specificate da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.*

# I rischi e la funzione di compliance

## I rischi di Compliance

I rischi di *compliance* vengono definiti come rischi legati al mancato rispetto di:

- **leggi e regolamenti** (ovvero *compliance* esterna o mandatoria) e quindi di incorrere in sanzioni civili, penali o amministrative;
- **norme, codici di condotta e regole aziendali** (ovvero *compliance* volontaria)

Nell'ambito di un sistema di **gestione dei rischi**, il tema della *compliance* assume una rilevanza direttamente proporzionale alle dimensioni organizzative e alla numerosità dei mercati/aree geografiche in cui si opera.

Le **norme imperative** possono essere impartite da:

- Legislatore
- Autorità di Settore (es. ISVAP, Bankitalia, Garante Privacy, AGCM, AEEG, Consob, ecc)

## La funzione Compliance

La **Funzione di Compliance (\*)**:

- identifica** in via continuativa le **norme applicabili** all'impresa e **valuta il loro impatto** sui processi e le procedure aziendali;
- valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative** adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;
- valuta **l'efficacia degli adeguamenti procedurali** conseguenti alle modifiche suggerite;
- ricoprire incarichi** obbligatori previsti dalla normative locali (es. Antiriciclaggio);
- predispone** adeguati **flussi informativi** diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte

(\*): Per le Banche, intermediari che offrono servizi di investimento e assicurazioni l'istituzione di una funzione di Compliance è obbligatoria

# Requisiti e competenze della funzione di compliance

Il regolamento sul Rating di Legalità si limita a indicare che viene premiata l'adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa", ma nessun cenno viene fatto rispetto ai requisiti, competenze e alle sue modalità di funzionamento (\*).

## Requisiti e competenze

- . Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta, gli Organi Amministrativi delle imprese nominano un responsabile della funzione di *Compliance*, in possesso di adeguati requisiti di **professionalità, indipendenza ed autorevolezza**.
- Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. In casi giustificati dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché privo di deleghe e l'attività operativa gestita in outsourcing.

## Outsourcing della compliance

- Le imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione di una specifica funzione di *Compliance* non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione a condizione che la natura e la quantità delle attività esternalizzate e le modalità della cessione non determinino lo svuotamento dell'attività dell'impresa cedente.

(\*). In assenza di espliciti riferimenti normativi da parte dell'AGCM si fa riferimento alle Best Practice a livello normativo di compliance (es. Disposizioni di vigilanza del 09/07/2007 di Bankitalia, Regolamento ISVAP del 26 MARZO 2008, ecc)

## *I rischi di non conformità legale*

Nell'ambito dei rischi di *compliance* al fine di garantire al fine di costruzione un *Compliance Program* in linea con i dettami previsti dal Regolamento dell'AGCM occorrerà focalizzarsi sol sui rischi legati alla violazione di leggi e regolamenti di settore sulla base dei seguenti fattori:

### **FATTORI DI RISCHIO**

### **PERCHE'**

#### **Illeciti penali e adempimenti obbligatori**

Rispetto degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge (ad esempio in materia previdenziale/assicurativa, fiscale, salute e sicurezza sul lavoro, ambientale, privacy, Antitrust, societari, penale d'impresa, ecc.)


#### **Regolamentazioni e normative del mercato estero**

Operare su Regioni, Paesi e Mercati differenti ed eterogenei amplifica esponenzialmente i rischi di *compliance* nell'ambito delle normative applicabili al settore industriale ed al mercato di riferimento (es. FCPA, UKBA, ecc.).


#### **Norme che regolamentano il settore/business di appartenenza**

Violazione, durante lo svolgimento delle attività aziendali di normativa specifica di settore (es. settore bancario, assicurativo, revisione contabile, farmaceutico, settore pubblico, società quotate, ecc.))

# Un possibile approccio per la gestione della compliance




# La compliance al D.lgs. 231/01 e i Modelli Organizzativi



# L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli Organizzativi 231

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001 e con le indicazioni fornite da Confindustria deve contenere i seguenti elementi:

- **Sistema organizzativo:** formalizzazione di compiti, responsabilità e linee di dipendenza gerarchico/funzionale
- **Codice Etico:** principi etici relativi ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato del D.Lg.231/01.
- **Sistema Disciplinare:** previsione di sanzioni per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure.
- **Procedure manuali ed informatiche:** tali da regolamentare i processi sensibili, i punti di controllo e la segregazione dei compiti.
- **Programma di comunicazione/formazione :** per assicurare un'adeguata divulgazione dei contenuti e dei principi del modello.
- **Sistema di monitoraggio:** in grado di fornire tempestiva segnalazione di situazioni di criticità
- **Organismo di Vigilanza:** con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento periodico.





## Durata, revoca, sospensione e obblighi informativi

Gli art. 6 e 7 del Regolamento dell'AGCM disciplinano la **durata**, le modalità per il **rinnovo** e gli **obblighi informativi** che devono essere rispettati.

### DURATA

Due anni dal rilascio con possibilità di rinnovo su richiesta.

### REVOCA

In caso di **perdita di uno dei requisiti base**, necessari per ottenere una stelletta, l'Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating più alto **l'Antitrust riduce il numero di stellette**.


### SOSPENSIONE

L'Autorità potrà disporre la sospensione del rating **in caso di rinvio a giudizio dell'impresa o adozione di misure cautelari** nei confronti della stessa, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati cui si fa riferimento nei requisiti per l'ottenimento del rating.

### OBBLIGHI INFORMATIVI

L'impresa cui è stato attribuito il Rating è tenuta a **comunicare all'AGCM ogni variazione dei dati** riportati nei propri certificati entro **10 gg** dal verificarsi degli stessi.

# Un possibile approccio per la gestione del Rating di Legalità



## *Alcune considerazioni*

- Non si chiarisce quali devono essere i requisiti, le competenze e le responsabilità della Funzione di *compliance*, né tantomeno si identificano le norme di riferimento che dovrebbero regolamentare le modalità di funzionamento; come ad esempio accade per altri settori dove la *compliance* è obbligatorio.
- Ci si accontenta dell'autocertificazione dell'adozione del Modello 231, senza alcun riferimento alla sua idoneità e, soprattutto, alla sua efficace attuazione, come ad esempio accade per le società quotate al segmento STAR e/o per gli Enti di Formazione Accreditati con la Regione Lombardia.
- Manca la pubblicazione delle FAQ, come previsto dall'AGCM, al fine di supportare le imprese nell'interpretazione degli articoli del Regolamento e garantire una maggiore affidabilità delle autocertificazioni rilasciate dai Legali Rappresentanti (al legale rappresentante si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445)
- Il regolamento prevede la possibilità che, al di là dei controlli incrociati sui dati svolti dall'AGCM, ci siano altre verifiche indipendenti, da parte di Enti Terzi, sulla congruità/effettività delle dichiarazioni rilasciate per l'ottenimento del Rating e/o per il suo mantenimento nel tempo.

**.....si rischia di introdurre un sistema di “Paper Compliance”.....**



Per l'attribuzione del Rating di Legalità è necessario il **rispetto di tutti i requisiti base** di cui all' **art. 2, commi 2 e 3**, del **Regolamento dell'AGCM**, di cui si riporta il dettaglio.

### **Art. 2, comma 2**

L'impresa deve dichiarare:

- a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modifiche; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità o della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
- e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
- f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
- g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

### **Art. 2, comma 3**

Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

## ***Art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento sul Rating***

### **Art. 3, comma 1**

Per l'attribuzione del Rating di Legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all' art. 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa prima ipotesi l'impresa ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a una stella.

### **Art. 3, comma 2**

Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni::

- a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge.
- c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;
- e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
- f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.

### **Art. 3, comma 3**

Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una stella aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di 3 stelle

### **Art. 3, comma 4**

Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l'impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

# ALLEGATO 2

Elenco dei reati tributari e ai sensi del  
D.lgs. 231/01



# *Reati tributari richiamati dal D.Lgs 74/2000*

## **Delitti in materia di dichiarazione**

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2).
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3).
3. Dichiarazione infedele (Art. 4).
4. Omessa dichiarazione (Art. 5).
5. Tentativo (Art. 6).
6. Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio (Art. 7).

## **Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte:**

1. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8).
2. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 9).
3. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10).
4. Omesso versamento di ritenute certificate (Art. 10-bis).
5. Omesso versamento di IVA (Art. 10-ter).
6. Indebita compensazione (Art. 10-quater).
7. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11).

## Reati richiamati dal D.lgs. 231/01

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico - Art. 24.
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati - Art.24-bis.
3. Delitti di criminalità organizzata - Art.24-ter.
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità (\*) e corruzione - Art.25.
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - Art.25-bis.
6. Delitti contro l'industria e il commercio - Art.25-bis.1.
7. Reati societari (\*) -Art.25-ter.
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Art.25-quater.
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Art.25-quater. 1.
10. Delitti contro la personalità individuale - Art.25-quinquies.
11. Abusi di mercato - Art.25-sexies.
12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Art.25-septies.
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Art.25-octies.
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Art.25-novies.
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art.25-decies.
16. Reati ambientali -Art.25-undecies.
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art.25-duodecies.

(\*) Con la Legge 190/2012 sono stati introdotti i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.) e di corruzione tra privati (art.2635 cod.civ.)

## **Contatti**

**Dott. Ermelindo Lungaro**  
**Mobile: +320 0621399**  
**[lindolungaro@hotmail.com](mailto:lindolungaro@hotmail.com)**

***Per essere aggiornati sull'evoluzione della normativa in materia di Rating di Legalità vi invito ad iscrivervi su LinkedIn al Gruppo di discussione "Osservatorio sulla Legalità & Sostenibilità d'impresa"***